


**COLLEGIO DI
CONCILIAZIONE ED
ARBITRATO**
Sede di MILANO

1	23/09/2010
Scduta n.	in data


Dipendente

RAMO OPERATIVO TRENITALIA
Condotta - Impianto Associato Lecco
Divisione / Direzione / Impianto

Trenitalia - LeNORD S.r.l.
Società

Processo verbale della Seduta n. 1 in data 23/09/2010

Oggi, 23/09/2010, alle ore 09.30, a seguito della rituale e tempestiva richiesta mossa dal dipendente

Macchinista [REDACTED]

di concerto e con conferimento di rappresentanza alla propria organizzazione Sindacale Or.S.A. - Milano, si è riunito - presso il Legal Advisor - Area Nord Ovest di Milano sito in Via Ernesto Breda n. 28 - il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, previsto dall'art. 62 del Capitolo 5° "SVOLGIMENTO RAPPORTO DI LAVORO" delle "Attività Ferroviarie" siglato in data 16 aprile 2003, in relazione all'art. 7 della legge 300/1970, nella persona dei Sigg.:

Dott. [REDACTED]

PRESIDENTE

designato di comune accordo fra le parti

Sig. [REDACTED]

MEMBRO

nominato in rappresentanza della Società in mandato gratuito

Sig. [REDACTED]

MEMBRO

nominato in rappresentanza del dipendente

Dott. [REDACTED]

SEGRETARIO

In via preliminare, all'apertura della seduta, gli arbitri presenti designati dalle parti dichiarano di accettare il mandato, determinando in tal modo la formale costituzione del Collegio.

Inoltre, sempre in via preliminare, per quanto attiene le spese del Collegio, le parti concordano con quanto previsto dall'art. 62 punto 1 ultimo periodo del CCNL delle "Attività Ferroviarie", dal punto 30 della Circolare DGG.RU/DLL.PD/Prot 14020 del 10 febbraio 2004, così come modificata dalla Circolare DGG.RU-DLL\2006\U\0000072 in data 2 marzo 2006, e dalla Circolare n. 14980 del 22 giugno 2004 della Direzione Generale di Gruppo per le Risorse Umane - Direzione Legale Lavoro.

Per "spese del Collegio" si intendono esclusivamente quelle relative all'onorario del Presidente, nella misura convenuta.

Più specificatamente esse sono fissate in € 77,47 lordi a seduta e in € 77,47 lordi per ogni lodo emesso e saranno ripartiti secondo i seguenti criteri:

ufficiale in Suo possesso, che dall'elenco dei treni garantiti esposti presso le bacheche di impianto) senza aver fornito alla Società alcuna comunicazione registrata preventiva e tempestiva rispetto alla Sua adesione allo sciopero.

Solo a seguito di una richiesta a Lei fatta telefonicamente dal Distributore TV303, comunicava a quest'ultimo la Sua adesione allo sciopero.

Il comportamento da Lei adottato configura una inosservanza di obblighi e doveri di servizio che Lei è tenuto puntualmente a rispettare nello svolgimento delle Sue mansioni, in quanto non ha rispettato le procedure relative alla comunicazione di adesione allo sciopero in caso di servizio assegnato ad un treno garantito.

Alla contestazione medesima - cui replicava il dipendente adducendo a propria discolta le sue giustificazioni - faceva seguito il provvedimento punitivo in data 05/03/2010 con cui il Responsabile "Produzione", in applicazione dell'art. 55 h) CCNL delle "Attività Ferroviarie", infliggeva la seguente sanzione disciplinare:

UN GIORNO DI SOSPENSIONE DAL SERVIZIO.

Della sanzione, in contestualità, il dipendente e l'Organizzazione Sindacale d'appartenenza, si sono doluti, con nota pervenuta alla Società in data 26/03/2010, introducendo richiesta di procedimento di conciliazione ed arbitrato.

Cosicché, nell'udienza odierna, il Collegio ha proceduto all'esame e valutazione degli atti pervenendo a conclusioni unanimi di seguito esposte.

NEL MERITO

E' assente il dipendente, il suo rappresentante dichiara che lo stesso non si oppone allo svolgimento del collegio in sua assenza.

Le parti si richiamano sia per la contestazione che per le giustificazioni e quanto già dichiarato in atti, si da atto che è presente per Trenitalia il Sig. Bressi il quale dichiara che la mattina di cui alla contestazione il ██████ non era presente sull'Impianto che lo stesso non rispose al telefono di servizio e che da lui contattato sul numero telefonico privato ricevendo la risposta, che quel treno lui non lo faceva perché aderiva allo sciopero. Il Sig. Bressi dichiara altresì che il giorno 25, cioè due giorni prima dello sciopero al ██████ avevo detto che sulla sua giornata di turno doveva garantire il treno 4904 in partenza da Brescia per Bergamo. Il Bressi aggiunge che all'atto della telefonata del giorno 27 non aggiunse nessuna altra cosa parlando con il ██████, preso atto dell'assenza per sciopero occupandosi di poter garantire il

treno previsto. Le parti concordano nel dire che il treno 4904 apparteneva ai treni garantiti. Il sig. Bressi a domanda del Sig. Moretti che il giorno 25 parlando con il ██████ gli disse che nella sua giornata di turno sul ritorno della dormita fuori residenza aveva il treno da garantire; il Sig. Bressi precisa anche che il giorno 26 il ██████ avrebbe dovuto effettuare la sua giornata regolare come ha fatto giornata che terminò a Brescia. Fu a Brescia che mancò la presenza del ██████ il giorno 27. ██████ nel suo turno aveva anche il treno garantito al 5034 che lo avrebbe riportato a Lecco. Tutto ciò era stato esplicitato al ██████ il giorno 25. Il Bressi conferma quanto già dichiarato e cioè che il giorno 27 prese atto dell'adesione allo sciopero.

Si da atto che alla discussione del collegio senza alcuna eccezione, senza titolo di parola, assistono sia il Sig. Bressi per l'azienda e il Sig. Coscia per il dipendente.

Su richiesta del Sig. Moretti si acquisisce agli atti la disposizione a firma Romani del 21.01.2010, il Sig. Moretti esibisce altresì fotografia della bacheca dell'Impianto di Lecco dal quale risulta rispetto ai treni garantiti soltanto il numero del treno, il percorso e le note particolari del treno stesso, il Moretti esibisce inoltre la fotografia della bacheca dell'Impianto di Milano dove i servizi garanti sono aggiornati al 19.01.2010, cosa che non risulta nella bacheca di Lecco.

Il collegio a maggioranza decide per l'annullamento della sanzione per le seguenti ragioni:

1. E' pacifico il fatto che il Sig. Bressi due giorni prima dello sciopero preannunciò al Sig. ██████ che egli era di turno per due treni garantiti,
2. Tale avviso non può essere considerato un comando perché precedente due giorni lo svolgimento dello sciopero mentre il comando presuppone la adesione allo sciopero stesso in quanto obbliga l'aderente a prestare una certa attività lavorativa nonostante l'adesione, in queste circostanze il preavviso del 25 può essere letto soltanto come conferma della obbligatorietà di un turno di lavoro.
3. Come già stato detto nel lodo Filippini che si richiama e come emerge anche da alcuni atti intercorsi tra le parti il turno di lavoro non può essere considerato equivalente ad un comando il turno anche se relativo a treni garantiti è soltanto il normale orario di lavoro dovuto dal dipendente. Lo sciopero travolge orario e turno e il servizio su treno garantito esige la specifica emanazione di un ordine chiamato comando che deve individuare sia il servizio garantito (e qui il richiamo al turno può essere sufficiente) quanto la persona che deve garantire il servizio.
4. Ciò emerge proprio da quanto dicono diversi accori secondo il quali l'azienda può rinunciare al comando, in tutto o in parte e, scegliere secondo ragione il soggetto più adatto a cui rivolgere il comando.

5. E' proprio dal confronto tra l'accordo del 1992 e l'accordo del 1999 che emerge la necessità di non richiamarsi astrattamente al turno ma di modificarlo radicalmente attraverso un comando che è ovviamente personalizzato.
6. All'atto dell'assenza del ██████ sull'Impianto e la mancata risposta sul telefono di servizio si doveva ritenere secondo ragione che il ██████ aderisse allo sciopero. Nel caso di specie quindi si è realizzata la condizione prevista dall'accordo del 99 e che è costituita dalla dichiarazione di adesione, tutto ciò premesso e ottenuta dal ██████ la dichiarazione espressa di adesione l'Azienda, per le ragioni sopradette, doveva manifestare espressamente la volontà di comandare proprio il ██████, cosa non avvenuta perchè come molto correttamente dichiarato dallo stesso Bressi l'Azienda si limitò a prendere atto dell'assenza per sciopero senza provvedere ad indicare proprio nel ██████ il soggetto cui era diretto il comando. Nel momento in cui l'Azienda a creduto di non dir nulla ha perpetuato l'equivoco tra comando specifico e predisposizione del turno. Ciò risulta confermato a posteriori dal fatto che il servizio garantito è stato effettuato con altro personale, come sempre correttamente ammette l'azienda e ciò rende irragionevole la contestazione rivolta allo scioperante di non aver garantito il treno.

In realtà nel caso di specie e senza voler creare su tale caso una regola generale si può parlare di una sorta di rinuncia a comandare il ██████ a sfavore di un altro dipendente come del resto prevede in via ipotetica il punto 5 dell'accordo del 99.

Il Collegio ritiene anche in via di prevenzione di suggerire alle parti di approfondire per il futuro e per un corretto svolgimento delle relazioni industriali il rapporto che si pone tra l'accordo del 92 e il successivo accordo del 99 per quanto riguarda alcune modalità accessorie del comando come ad esempio se sia necessario in esso definire le modalità di rientro del lavoratore comandato nonché la quantità della retribuzione garantita.

In proposito si osserva che c'è una differenza tra i due accordi in quanto l'accordo del 99 è sotto questo aspetto diverso e meno favorevole al dipendente dell'accordo del 92 mentre è più favorevole quest'ultimo per quanto riguarda l'effetto dello sciopero sull'azzeramento dei turni sarebbe opportuno che questo collegio, in uno spirito di collaborazione, chiarisse se i due accordi si integrano nelle parti mancanti ovvero se il più recente sostituisca il più antico.

Comunque, a parte questa considerazione, si conferma che nel caso di specie non si può parlare di comando nel senso rigoroso di cui all'accordo del 99 e pertanto l'assenza del ██████ si deve ritenere giustificata per l'esercizio legittimo del diritto di sciopero.

P.Q.M

Il collegio a maggioranza annulla la sanzione

Spese procedurali


Le spese per l'emissione del lodo vengono liquidate in € 77,47 e vengono poste a carico delle parti nelle seguenti misure:

100% a carico della Società datrice di lavoro;


00% a carico del lavoratore.

Vengono altresì liquidati per spese di seduta € 19,35 che sono posti a totale carico della Società datrice di lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.


per la Società datrice di lavoro





IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

Milano, li 23/09/2010